

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/462 DELLA COMMISSIONE****del 30 marzo 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 324/2008 che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di monitorare l'applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 e della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> da parte degli Stati membri, è opportuno che la Commissione provveda a svolgere ispezioni. L'organizzazione di ispezioni sotto la supervisione della Commissione è necessaria per verificare l'efficacia dei sistemi nazionali di controllo della qualità nonché delle misure, delle procedure e delle strutture esistenti in materia di sicurezza marittima.
- (2) Nell'esecuzione dei compiti di ispezione, la Commissione si avvale dell'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, e, nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE), di controllori nazionali che figurano sugli elenchi degli Stati EFTA in conformità alla decisione del Comitato misto SEE n. 116/2008 <sup>(4)</sup>.
- (3) Il regolamento (CE) n. 324/2008 della Commissione <sup>(5)</sup> stabilisce norme procedurali per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima in modo trasparente, efficace, armonizzato e coerente.
- (4) Alla luce dell'esperienza maturata a partire dal 2008, è necessario garantire che le ispezioni della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 324/2008 siano eseguite in modo coerente, secondo una procedura predefinita e con un metodo uniforme. Le misure volte a migliorare la cooperazione con gli Stati membri e l'esercizio dei poteri della Commissione dovrebbero essere efficaci e trasparenti.
- (5) È opportuno che le definizioni dei termini utilizzati nell'ambito dello svolgimento di ispezioni della Commissione siano ulteriormente sviluppate. Le revisioni non estendono il campo di applicazione delle ispezioni al di là del mandato esistente.
- (6) È necessario che la Commissione e gli Stati membri collaborino nel corso della preparazione e nello svolgimento delle ispezioni della Commissione.
- (7) La Commissione dovrebbe poter includere nei suoi nuclei ispettivi ispettori nazionali qualificati messi a disposizione dagli Stati membri che soddisfino i criteri necessari di qualificazione e di formazione.
- (8) Al fine di garantire uno svolgimento trasparente ed efficiente delle ispezioni della Commissione, è opportuno chiarire e sviluppare ulteriormente le disposizioni, in particolare nel caso di ispezioni alle navi che si concludono in un porto di uno Stato membro diverso da quello del porto di imbarco. La questione delle ispezioni di navi battenti bandiera di uno Stato dell'UE in un luogo al di fuori dell'Unione europea dovrebbe essere chiarita in modo da affrontare gli specifici vincoli logistici di tali ispezioni.

<sup>(1)</sup> GUL 129 del 29.4.2004, pag. 6.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GUL 310 del 25.11.2005, pag. 28).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GUL 208 del 5.8.2002, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Decisione n. 116/2008 del Comitato misto SEE, del 7 novembre 2008, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE (GUL 339 del 18.12.2008, pag. 106).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 324/2008 della Commissione, del 9 aprile 2008, che istituisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima (GUL 98 del 10.4.2008, pag. 5).

